

LOTTO N°2

CAPITOLATO Polizza All Risk Elettronica

La presente polizza è stipulata tra

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**

**Via Bianchi n. 7
25124 Brescia (BS)
P.IVA 00284840170**

e

Compagnia di Assicurazione

.....

Durata del contratto

**Dalle ore 24,00 del 31.12.2013
Alle ore 24,00 del 31.12.2016**

INDICE

DEFINIZIONI [DEF]	1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]	2
DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI	2
Art. 1 <i>Durata dell'Assicurazione – Proroga - Disdetta - Recesso dalla Garanzia Terrorismo e Sabotaggio</i>	2
Art. 2 <i>Pagamento del premio e decorrenza dell'Assicurazione</i>	3
Art. 3 <i>Pagamenti per variazioni con incasso di Premio</i>	3
Art. 4 <i>Tracciabilità dei Pagamenti</i>	3
Art. 5 <i>Gestione della Polizza - clausola broker</i>	4
Art. 6 <i>Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione</i>	4
Art. 7 <i>Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Modifiche del Rischio - Buona fede - Diminuzione del Rischio</i>	4
Art. 8 <i>Interpretazione della Polizza</i>	5
Art. 9 <i>Assicurazione presso diversi Assicuratori</i>	5
Art. 10 <i>Ispezione dei beni assicurati</i>	5
Art. 11 <i>Limite massimo d'indennizzo</i>	5
Art. 12 <i>Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza</i>	5
Art. 13 <i>Oneri fiscali</i>	6
Art. 14 <i>Foro competente</i>	6
Art. 15 <i>Rinvio alle norme di legge</i>	6
Art. 16 <i>Trattamento dei dati</i>	6
Art. 17 <i>Coassicurazione e Delega</i>	6
Art. 18 <i>Assicurazione con dichiarazione di valore</i>	7
Art. 19 <i>Conteggio del Premio</i>	8
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO	9
Art. 20 <i>Obblighi della contraente – Denuncia del sinistro</i>	9
Art. 21 <i>Procedura per la valutazione del danno e delle perdite</i>	9
Art. 22 <i>Mandato dei periti – Operazioni peritali</i>	10
Art. 23 <i>Liquidazione per partite separate</i>	10
Art. 24 <i>Valore dei Beni Immobili e Mobili e determinazione del Danno</i>	10
Art. 25 <i>Valore dei Beni Immobili di particolare valore storico e artistico e determinazione del Danno</i>	11
Art. 26 <i>Determinazione del Danno per i Valori</i>	12
Art. 27 <i>Valore degli Oggetti d'Arte e determinazione del Danno</i>	12
Art. 28 <i>Valore assicurabile e determinazione dell'ammontare del danno per i beni elettronici</i>	12
Art. 29 <i>Determinazione del Danno per i supporti</i>	13
Art. 30 <i>Assicurazione parziale</i>	14
Art. 31 <i>Coppie – Insiemi - Serie</i>	14
Art. 32 <i>Pagamento dell'Indennizzo</i>	14
Art. 33 <i>Rinuncia al diritto di rivalsa</i>	15
Art. 34 <i>Recesso in caso di Sinistro</i>	15
Art. 35 <i>Possesso e gestione dei beni danneggiati</i>	15
Art. 36 <i>Rendiconto</i>	16
ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO [AC]	17
BENI ASSICURATI [BA]	17
BENI IMMOBILI	17
BENI MOBILI	17
BENI ELETTRONICI	17
SUPPORTI DATI	17

RISCHI INDENNIZZABILI [RI]	19
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione All Risks	19
Art. 2 Danni (Parificazione A Danni Da Incendio)	19
Art. 3 Spese demolizione e sgombero	19
Art. 4 Spese di bonifica decontaminazione e/o decorticazione	19
Art. 5 Spese di ricerca e riparazione dei guasti.....	19
Art. 6 Costi per il collaudo	20
Art. 7 Oneri di urbanizzazione.....	20
Art. 8 Onorari e consulenza di periti.....	20
Art. 9 Costi di ricostruzione degli archivi	20
Art. 10 Ricorso Terzi.....	21
Art. 11 Maggiori costi	21
Art. 12 Perdita delle Pignoni	22
 ESCLUSIONI [E]	 23
 PRECISAZIONE BENI ELETTRONICI E SUPPORTO DATI	 25
 DELIMITAZIONI E DETRAZIONI [DD]	 26
Art. 1 Terremoto.....	26
Art. 2 Inondazioni Alluvioni Allagamenti	26
Art. 3 Eventi atmosferici	26
Art. 4 Sovraccarico neve Ghiaccio	27
Art. 5 Gelo	27
Art. 6 Eventi socio politici	27
Art. 7 Terrorismo Sabotaggio.....	27
Art. 8 Collasso Strutturale	27
Art. 9 Fenomeno Elettrico	27
Art. 10 Beni in Refrigerazione	28
Art. 11 Furto e Rapina.....	28
Art. 12 Franamento, cedimento, smottamento, frane, valanghe e slavine.....	30
 CONDIZIONI PARTICOLARI [CP]	 31
Art. 1 Esistenza e/o impiego di radioisotopi	31
Art. 2 Criterio per la determinazione della Somma Assicurata partita 1.....	31
Art. 3 Costi per trasporti relativi alla partita 3 e 4	31
Art. 4 Beni ad impiego mobile	31
 LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF]	 33

DEFINIZIONI [DEF]

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Assicurato	La Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione
Società	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
Broker	Il Broker al quale, per incarico conferito dalla Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione
Premio	La somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Danno	Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Limite di Indennizzo	Il massimo indennizzo dovuto dalla Società
Franchigia	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato
Scoperto	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato
Periodo di assicurazione	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

Art. 1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 31.12.2013 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2016; e cesserà automaticamente alla scadenza stessa senza obbligo di disdetta da entrambe le parti.

Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, a partire dalla scadenza del 31.12.2014, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno **tre mesi** prima della scadenza.

Si conviene che nell' ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o alla scadenza della polizza, e' in ogni caso facoltà della Contraente, chiedere ed ottenere dalla Società, una proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo **90** giorni.

La predetta facoltà dovrà essere comunicata tramite formale comunicazione scritta.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta

Alla scadenza della polizza, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 163/2006 ss.mm. e ii., l'Ente Contraente si riserva la facoltà insindacabile dell'opzione di contratto per ulteriori TRE anni, previa adozione di apposito atto.

La predetta facoltà dovrà essere comunicata tramite formale comunicazione scritta entro la data di scadenza della polizza.

Il pagamento del premio di rinnovo usufruirà dei termini di mora di 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

Il Contraente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a 15 giorni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 della L. 7 agosto 2012 n. 135 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di Committenza Regionale (ARCA) successivamente alla stipula del presente contratto, siano normo-economicamente migliorativi rispetto ad esso, tenuto conto dell'obbligo di pagamento del decimo delle prestazioni non ancora eseguite e qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 Dicembre 1999, n. 488.

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza , semprechè il pagamento della prima rata avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro **sessanta** giorni dalla sopracitata data.

In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Le rate di premio successive alla prima devono essere pagate entro sessanta giorni dopo quello della scadenza.

Se il Contraente non paga i premi o le rate successive entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Ai sensi dell'art. 48 -bis del DPR 602/1973, la Società da atto che:

- L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante tutto il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18-01-2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art.3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata

Art. 3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO

Le eventuali appendici di variazione che comportano un incasso di premio, dovranno essere pagate dal Contraente entro **sessanta** giorni dalla data di ricezione del documento, ritenuto corretto.

Resta pattuito che la copertura assicurativa risulterà pienamente efficace sin dalle ore 24 della data indicata nella predetta appendice, anche in assenza del versamento del relativo premio.

Nel caso in cui, tuttavia, la Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempimento della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che la Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione e la Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Art. 4 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

La Società è soggetta a tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come disposto ai sensi della L. 13.8.2010 n. 136 e smi. L'Azienda si avvarrà della facoltà prevista dal Codice delle Assicurazioni (D.lgs n. 209 del 7.7.2005) di effettuare il pagamento dei premi assicurativi tramite broker, così come specificato all'articolo successivo del presente capitolato.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 Cod.Civ.,

non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 5 GESTIONE DELLA POLIZZA – CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad **AON S.p.A** in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Ai sensi della legislazione vigente, il broker è autorizzato dalla Società all'incasso dei premi, con effetto liberatorio del Contraente nei confronti della Società stessa. Pertanto, i pagamenti dei premi effettuati dal Contraente al broker, si considerano come effettuati alla Società.

Qualora il contratto stipulato con il predetto Broker per il suddetto servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso di validità della presente polizza, il Contraente 'Assicurato comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo per l'eventuale periodo poliennale residuo.

Parimenti il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la compagnia di assicurazione od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.

CLAUSOLA BROKER IN PRESENZA DI LLOYD'S CORRESPONDENT (in alternativa)

Con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio, (di seguito denominata Broker) di rappresentarlo ai fini della presente polizza.

Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

I Sottoscrittori conferiscono mandato alla Società.....(di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto:

- ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori
- ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dai Sottoscrittori

Art. 6 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Oltre che a mezzo raccomandata (anche a mano) , le comunicazioni relative al presente contratto possono essere fatte , e devono quindi ritenersi valide a tutti gli effetti , anche a mezzo telegramma , fax, e.mail certificata o non o altro documento con data certa.

Art. 7 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di

successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

La Compagnia si obbliga ad applicare gli stessi tassi e condizioni di Polizza alle nuove partite, simili per caratteristiche costruttive e/o utilizzazione a quelli già assicurati, previa comunicazione da parte dell'Assicurato/Contraente, fatto salvo quanto previsto al seguente art 18, punto 6, delle CGA,

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'articolo 1897 di cui sopra.

Art. 8 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

Art. 9 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 10 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i Beni assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 11 LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO

Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all'articolo 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 12 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 13 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente

Art. 14 FORO COMPETENTE

Il Foro Competente è quello dove ha sede la Contraente.

Art. 15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 17 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici a firmare gli atti suddetti (polizza o appendice) anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sui documenti di assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei premi spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dal prospetto di coassicurazione

Art. 18 ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE

A parziale deroga dell'art. 30 che segue:

1. La Contraente dichiara che le somme assicurate di cui alla **Partite 1 e 2** comprendono il valore della totalità dei Beni Immobili, Beni Mobili, Beni Elettronici e Supporti Dati, costituenti le partite medesime.
2. La Società, relativamente alle partite sopra indicate ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono, non applicherà, qualunque sia il valore dei Beni assicurati, che risulterà al momento del sinistro, la regola proporzionale di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile, per le eccedenze di valore pari o inferiori al 30%. Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'Articolo 1908 secondo comma del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente polizza per quanto riguarda il predetto Articolo 1907 del Codice Civile.
3. La Contraente è tenuta a comunicare alla Società, al termine di ciascun periodo di assicurazione, l'aggiornamento del valore globale assicurato calcolato alla data di scadenza del periodo stesso. Tale comunicazione dovrà essere fatta entro 120 giorni successivi ad ogni scadenza annua contrattuale o nel caso di anticipato recesso dalla presente polizza notificato da una delle Parti, dalla data di scadenza della polizza.
4. La Società si impegna a ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme :
 - a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti dovute ad eventuali oscillazioni di mercato od a modifica dei corsi monetari;
 - b) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite e le variazioni derivanti da alienazioni o riconsegna di enti assicurati.

purché tali maggiori somme non superino il 30% (trenta per cento) del capitale globale indicato in polizza in base all'ultima dichiarazione. Qualora invece le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino, separatamente o nel loro insieme, aumenti superiori al 30% (trenta per cento), l'indennizzo in caso di sinistro sarà soggetto alla regola proporzionale in ragione della parte eccedente la suddetta percentuale.

Ai fini di quanto sopra, la Società non terrà conto delle maggiori somme dovute all'acquisizione di beni che siano separatamente assicurati con apposito contratto e ciò, fino a quando essi saranno così assicurati.

5. Successivamente alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base alla comunicazione inoltrata a cura della Contraente come previsto al punto 3. Qualora, tuttavia, le maggiorazioni fossero superiori al 30% (trenta per cento) del capitale globale indicato in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti anche per quanto riguarda i tassi di premio da applicare. Su specifica richiesta della Contraente, detta operatività può essere attivata anche in corso d'anno. Il premio afferente la relativa appendice di aggiornamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla sua ricezione da parte della Contraente stessa.
6. Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del premio relativo al periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti o alle diminuzioni del valore globale di cui al punto 3., per i quali l'Assicurato e la Società sono tenuti - rispettivamente - a corrispondere o a rifondere il 50% (cinquanta per cento) del premio annuo ad essi relativo. Con la precisazione, per quanto all'abbuono dovuto dalla Società, che non potranno essere rimborsate le imposte governative.

Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento, da parte della Contraente / Assicurato, del documento di regolazione premio correttamente emesso.

7. La presente condizione è disdettabile da entrambe le Parti ad ogni scadenza annuale, mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza medesima.

In caso di disdetta, resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla presente clausola a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.

8. Qualora la contraente non ottemperasse all'obbligo di dichiarazione entro il termine stabilito dal comma 3, la presente condizione (art.18) rimarrà sospesa dalle ore 24:00 del giorno di scadenza di tale termine, fino alle ore 24:00 del giorno di comunicazione di detta dichiarazione. I premi dovuti ai sensi del presente articolo 18, dovranno essere pagati entro 60 giorni da quello in cui la Società ha presentato alla Contraente l'appendice di regolazione del premio; qualora il pagamento non venisse effettuato entro tale termine, la presente condizione (art.18) rimarrà sospesa dalle ore 24:00 del giorno di scadenza di tale termine, fino alle ore 24:00 del giorno dell'avvenuto pagamento. Rimane ferma per entrambe le ipotesi di cui al presente comma 8, la validità delle altre condizioni di polizza.
9. Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente condizione non comporta alcuna altra deroga alle Condizioni di Assicurazione.

Art. 19 CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio, al netto delle imposte governative vigenti, è determinato dall'applicazione alla somma complessivamente assicurata, del tasso per mille imponibile sotto indicato, per il periodo di assicurazione di riferimento.

Ai fini della validità della copertura la Contraente é tenuta a versare un premio anticipato, calcolato come sotto indicato, con l'intesa che, successivamente alla data di scadenza e nei termini previsti dalle condizioni della presente polizza, si procederà al calcolo del premio di regolazione.

Sulla base di quanto precede, per il presente periodo di assicurazione, il premio anticipato viene calcolato come di seguito riportato:

Partita n.		Somma assicurata	Tassi imponibili	Premio imponibile
1	Beni immobili a valore intero	€ 79.212.900,00	€.....
2	Beni mobili - Beni elettronici e Supporto Dati	€ 47.992.595,00	€.....
Totale Premio annuo imponibile				€.....
Premio annuo Lordo				€.....

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 20 OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) Fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art.1914 del C.C.
- b) darne avviso alla Società anche per il tramite del Broker, non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni da quando l'ufficio addetto alla gestione delle pratiche assicurative del Contraente ne è venuto a conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve altresì:

- c) presentare, qualora tenuto a norma di legge, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa e l'entità presunta del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali del danno, senza avere per questo diritto a rimborso delle spese conseguenti alla conservazione; la Società e la Contraente in qualsiasi momento potranno comunque concordare un limite temporale per la conservazione delle tracce e dei residui del sinistro, se questi fossero d'intralcio all'attività della Contraente stessa;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione –in caso di contestazione- i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. E' fatto espresso esonero all'Assicurato dal presentare lo stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro e del rispettivo valore.
- f) Quanto sopra fermo ed integrato da ciò che è eventualmente ed ulteriormente previsto allo specifico art. 11 – Furto e Rapina del capitolo Delimitazioni e Detrazioni della presente polizza.

Art. 21 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE

L'ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui Giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Art. 22 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei Beni assicurati;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui al punto c) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

Art. 23 LIQUIDAZIONE PER PARTITE SEPARATE

Dietro richiesta della Contraente o dell'Assicurato tutto quanto previsto dalla presente assicurazione relativamente all'indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per ognuna di esse fosse stata stipulata una polizza distinta.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Art. 24 VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che per "valore a nuovo" si intende:

- per i Beni Immobili, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il bene escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i Beni Mobili (esclusi quelli disciplinati dai successivi art. 26 – 27 – 28 e 29), il costo di rimpiazzo dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere),

in caso di sinistro che colpisca i Beni Immobili ed i Beni Mobili si determina:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all'uso e ad ogni altra circostanza influente la valutazione e detratto l'eventuale valore delle cose recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
- c) Il pagamento del supplemento d'indennità di cui alla lettera b) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo articolo "Pagamento dell'indennizzo".

La ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato.

Se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi.

L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante, e pertanto, in caso di sinistro, l'ammontare dell'indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera a):

- per i Beni Immobili (o porzioni di) e per i Beni Mobili (esclusi Valori e Oggetti d'Arte) che, al momento del sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'Assicurato);
- nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese entro 60 mesi per i beni immobili e 36 (trentasei) mesi per i Beni Mobili dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Si precisa che ai fini della determinazione del valore assicurabile e dell'ammontare di eventuali danni, i beni costituiti da alimentari e altri materiali di consumo in genere, vengono valutati in base al loro costo di riacquisto al momento del sinistro.

Art. 25 VALORE DEI BENI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE STORICO E ARTISTICO E DETERMINAZIONE DEL DANNO

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che abbia interessato Beni Immobili di particolare valore storico e/o artistico e/o architettonico, per i quali il valore assicurato è pari al valore che i Beni avevano al momento del sinistro, la Società indennizzerà le spese necessarie:

- per il restauro od il ripristino delle cose assicurate danneggiate o parzialmente distrutte, anche con l'impiego, ove necessario, di tecniche consone al restauro od il ripristino di dette cose;
- per il rimpiazzo o la ricostruzione delle cose distrutte, secondo la tipologia costruttiva esistente al momento del sinistro per la specifica destinazione di dette cose, anche nel rispetto delle caratteristiche dimensionali del manufatto e/o dovute all'impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera,

con il limite, in ogni caso, del valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro.

Qualora si dimostrasse tecnicamente impossibile il restauro, ripristino, rimpiazzo o ricostruzione nel modo anzidetto, fermo il limite che le cose danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro, dovrà essere tenuto conto dell'eventuale impiego di tecnologie e/o strutture moderne sostitutive o integrative.

La Società indennizza le spese tutte, come sopra definite, effettivamente sostenute entro 60 (sessanta) mesi dalla data del sinistro, ed entro il limite del 70% (cinquanta per cento) del valore del bene stesso.

Nel caso in cui la Contraente o l'Assicurato non procedesse al restauro, ripristino, rimpiazzo o alla ricostruzione delle cose distrutte o danneggiate, la Società indennizzerà un importo pari alle spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate con l'impiego di materiali e di tecniche in uso al momento del sinistro, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, senza quindi tenere conto dei costi relativi all'impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera, con il limite, in ogni caso, del valore che le cose distrutte o danneggiate avevano al momento del sinistro.

In caso di sinistro l'ammontare del danno e della rispettiva indennità si determina secondo i criteri sopra stabiliti deducendo eventuali contributi erogati dalla Sovrintendenza ai beni Artistici e Culturali e/o da altro Ente o Fondazione pubblica o privata e/o qualsivoglia benefattore.

Art. 26 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI

Il denaro, i titoli di credito e qualsiasi carta rappresentante un valore sono valutati al loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento.

Art. 27 VALORE DEGLI OGGETTI D'ARTE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Qualora esista una stima degli Oggetti d'Arte vale il disposto dell'articolo 1908, secondo comma, del Codice Civile ed è attribuito a ciascun bene il valore di cui alla stima.

In mancanza di stima, ovvero per beni non compresi nell'elenco della stima stessa, è attribuito il valore di mercato al momento del sinistro.

In caso di danno o perdita parziale, del bene o di un bene di ogni coppia o serie, l'ammontare del danno sarà calcolato sommando il costo e le spese di restauro al deprezzamento subito, con il massimo del valore del bene, o della coppia o serie, al momento del sinistro.

Art. 28 VALORE ASSICURABILE E DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO PER I BENI ELETTRONICI

La somma assicurata per i Beni Elettronici deve essere uguale al costo di rimpiazzo a nuovo (ossia del prezzo di listino, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e fiscali) di tutte le cose relative ai predetti beni.

Per le cose assicurate non più in listino la relativa somma assicurata deve essere pari al costo di rimpiazzo a nuovo di cose equivalenti o superiori per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Per l'identificazione degli enti assicurati fanno fede le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) defalcato dell'importo come A) 2) a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro del bene colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1) defalcato dell'importo come B) 2).

Questa stima riguarda solo beni in stato di attività o funzione (non costituiscono inattività o non funzionamento le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'Assicurato) ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i 10 anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro 36 mesi dalla data del sinistro ;

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) e b), si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore del bene al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai sinistri.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come B) 3), defalcato dell'importo come B) 4):

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come ad A) 1) – A) 2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come B) 3)

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale, equivalente o superiore per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

All'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.

Art. 29 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I SUPPORTI

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.

Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazioni di dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché da cestinatura per svista.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

La Società non riconosce per singolo supporto somma superiore all'importo di € 50.000,00 (cinquantamila).

Art. 30 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme precedenti risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 31 COPPIE – INSIEMI - SERIE

In caso di danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'indennizzo del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie.

Inoltre, in caso di danno ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Compagnia indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.

Il presente articolo non si applica ai beni elettronici ed ai supporti dati.

Art. 32 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00 (cinquantamila).

L'obbligo della Società viene in essere entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta dell'acconto.

Tale acconto non può comunque essere superiore a € 2.000.000,00 (duemilioni), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso di danno a beni assicurati in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tali beni, trascorsi 30 (trenta) giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere degli anticipi spettategli sul supplemento, che saranno determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori ovvero entro 30 (trenta) giorni da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà a sottoporre all'Assicurato una proposta di liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della

citata documentazione ed a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 (trenta) giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare dell'indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all'Assicurato entro i 30 (trenta) giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'indennizzo presunto.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra il caso di dolo dell'Assicurato o della Contraente.

Art. 33 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di azione di surroga prevista dall'articolo 1916 del Codice Civile, salvo esplicita autorizzazione della Contraente, a condizione che la Contraente o l'Assicurato non esercitino essi stessi tale azione di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili, chiunque essi siano, del danno, a meno che la Contraente e/o l'Assicurato stessi non esercitino tale azione per il recupero di eventuali scoperti e/o franchigie e/o per le eccedenze del danno o delle perdite subiti rispetto all'indennizzo corrisposto dalla Società.

A parziale deroga di quanto stabilito al comma precedente del presente articolo, la Società rinuncia ad esercitare la rivalsa a sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti di Amministratori e Dipendenti del Contraente/Assicurato, salvo il caso di dolo.

La rivalsa della Società è consentita per i danni ascrivibili a "responsabilità amministrativa" dei predetti soggetti, accertata con sentenza definitiva della Corte dei Conti, ed entro i limiti stabiliti dalla predetta sentenza. Pertanto il Contraente/Assicurato si impegna a rimborsare alla Società ogni somma dalla stessa liquidata a ristoro del danno causato a terzi, nei limiti di quanto il Contraente/Assicurato stesso dovesse percepire in esecuzione della sentenza della Corte dei Conti a titolo di danno erariale, essendo l'importo di tale danno totalmente ascrivibile alla responsabilità amministrativa di Amministratori e Dipendenti non oggetto della presente copertura assicurativa."

Art. 34 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un indennizzo e fino al trentesimo giorno dalla data del pagamento dello stesso, la Società o la Contraente hanno la facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dalla Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

Art. 35 POSSESSO E GESTIONE DEI BENI DANNEGGIATI

In caso di danno subito dai Beni assicurati, l'Assicurato avrà pieno diritto al loro possesso e la loro gestione.

Resta altresì convenuto che dopo che adeguati esami avranno indicato quali Beni sono stati effettivamente danneggiati, l'Assicurato determinerà se tali Beni sono adatti per essere utilizzati salvo, comunque, diverse disposizioni eventualmente emanate od impartite dalle competenti Autorità.

Il valore dei recuperi spetta alla Società.

Art. 36 RENDICONTO

La Società si impegna a fornire con cadenza annuale ed ogni qual volta sia chiesto dal Contraente, un tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati specificandone :

- data di accadimento;
- numero di sinistro dell'Impresa;
- ubicazione del danno ;
- Stato del sinistro (riservato – liquidato – senza seguito)
- importo riservato, importo che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del sinistro stesso;
- importo liquidato;
- importo dello scoperto/franchigia applicato

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di stipula della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte le pratiche, anche successivamente alla scadenza della polizza.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso (excell).

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO [AC]

Quella svolta in qualità di Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

BENI ASSICURATI [BA]

Come qui di seguito definiti, ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino di proprietà dell'Assicurato anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell'Assicurato stesso o detenuti da Terzi, o di proprietà di Terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'Assicurato, e più in generale per i quali esiste un interesse dell'Assicurato o lo stesso è tenuto all'assicurazione, compresi Beni non detenuti dall'Assicurato e di proprietà di Persone dipendenti o di Terzi ma che si trovano nei luoghi ed aree in cui l'Assicurato svolge le proprie attività, si intendono assicurati:

BENI IMMOBILI

come tali intendendosi tutte le costruzioni, compresi i fissi e gli infissi, tutte le opere murarie e di finitura, le opere di fondazione o interrate, gli impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento e quant'altro di impiantistica è parte integrante delle costruzioni; i muri di cinta e le altre recinzioni, le pavimentazioni stradali esclusivamente di pertinenza delle costruzioni, intendendosi altresì per Beni Immobili eventuali container, palloni pressostatici e tensostrutture, nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione.

BENI MOBILI

come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da Beni Immobili, compresi gli Oggetti d'Arte (quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore artistico), Valori (monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, buono, certificato e carta rappresentante un valore) nonché quant'altro di proprietà e/o ad utilizzo delle attività svolte.

BENI ELETTRONICI E SUPPORTI DATI

Beni elettronici intendendosi per tali Apparecchiature e impianti elettronici in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: computer e relative periferiche ed accessori con i relativi programmi e dati, apparecchiature ed impianti scientifici ed elettromedicali, attrezzature ed apparecchiature in genere da laboratorio, macchine da calcolo, da scrivere, fotocopiatrici, centralini telefonici, telefoni, telefax, apparecchiature radio compresi ripetitori, antenne e ponti radio, impianti di allarme. Si intendono compresi i Beni Elettronici ad Impiego Mobile ovvero i Beni Elettronici che, per la loro particolare natura, possono essere utilizzati in luoghi diversi.

Supporto Dati intendendosi per tali il materiale, sia intercambiabile che fisso, ad uso memoria di massa per la memorizzazione di dati e cioè di informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi. Si intendono compresi i software di cui dispone l'Assicurato.

I Beni Elettronici ed i Supporti Dati si intendono assicurati nei fabbricati, ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, costituenti l'intero patrimonio immobiliare della Contraente sia di proprietà o comproprietà che in locazione, conduzione, detenzione, possesso, comodato o in uso a qualsiasi titolo.

Per quanto riguarda i Beni Elettronici ad impiego mobile si precisa che possono trovarsi sia sottotetto ai suddetti fabbricati che in altre località nonché a bordo o installati su veicoli in genere anche non di proprietà della Contraente.

Si precisa altresì che i Beni Elettronici possono trovarsi anche presso terzi per esigenze dell'attività svolta.

RISCHI INDENNIZZABILI [RI]

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ALL RISKS

La Società indennizza tutti i danni materiali causati ai Beni assicurati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, salvo quanto stabilito dagli Articoli "Esclusioni", "Delimitazioni e detrazioni" e "Condizioni Particolari", nonché i danni verificatisi come conseguenza dell'azione degli eventi non esclusi dall'assicurazione che abbiano colpito le Cose assicurate.

La Società risponde altresì delle/degli/dei:

Art. 2 DANNI (PARIFICAZIONE A DANNI DA INCENDIO)

causati ai Beni assicurati per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un danno indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.

Art. 3 SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO

per smantellare, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del sinistro, smaltire eventuali rifiuti tossici, nocivi e/o radioattivi; relativamente ai Beni non danneggiati: smontare, svuotare, eventualmente decontaminare, rimuovere temporaneamente ed altre simili operazioni nonché ricollocare in opera.

Sono inoltre comprese le spese di smaltimento di eventuali rifiuti tossici, nocivi e/o radioattivi,

La Società, fino alla concorrenza di quanto stabilito dall'articolo "Limite – Scoperti - Franchigie All Risk " della presente polizza, indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione di quanto previsto all'art.30) "Assicurazione parziale", ed all'articolo 1907 del Codice Civile e dal precedente articolo 27 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro.

Art. 4 SPESE DI BONIFICA DECONTAMINAZIONE E/O DECORTICAZIONE

dei Beni Immobili, Beni Mobili e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto, al più vicino scarico autorizzato e abilitato, e che l'Assicurato debba sostenere in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.

La Società, fino alla concorrenza di quanto stabilito dall'articolo "Limite – Scoperti - Franchigie All Risk " della presente polizza, indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione di quanto previsto all'art.30) "Assicurazione parziale", ed all'articolo 1907 del Codice Civile e dal precedente articolo 27 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro

Art. 5 SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI

di rotture e/o guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle parti di Beni Immobili, comprese le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura.

La Società, fino alla concorrenza di quanto stabilito dall'articolo "Limite – Scoperti - Franchigie All Risk " della presente polizza, indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione di quanto previsto all'art.30) "Assicurazione parziale", ed all'articolo 1907 del Codice Civile e dal precedente articolo 27 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro

Art. 6 COSTI PER IL COLLAUDO

e per le prove di idoneità e controllo sui Beni assicurati anche se tali Beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.

La Società, fino alla concorrenza di quanto stabilito dall'articolo "Limite – Scoperti - Franchigie All Risk " della presente polizza, indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione di quanto previsto all'art.30) "Assicurazione parziale", ed all'articolo 1907 del Codice Civile e dal precedente articolo 27 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro

Art. 7 ONERI DI URBANIZZAZIONE

e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo e/o onere e/o spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni assicurati, a seguito di un sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni stessi.

La Società, fino alla concorrenza di quanto stabilito dall'articolo "Limite – Scoperti - Franchigie All Risk " della presente polizza, indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione di quanto previsto all'art.30) "Assicurazione parziale", ed all'articolo 1907 del Codice Civile e dal precedente articolo 27 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro

Art. 8 ONORARI E CONSULENZA DI PERITI

di progettisti e di consulenti, effettivamente sostenute dalla Contraente o dall'Assicurato, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate; nonché di ingegneri, architetti, consulenti e società di revisione che la Contraente avrà scelto e nominato anche conformemente a quanto previsto in polizza nonché la quota parte a carico della Contraente a seguito della nomina del terzo Perito.

La Società, fino alla concorrenza di quanto stabilito dall'articolo "Limite – Scoperti - Franchigie All Risk " della presente polizza, indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione di quanto previsto all'art.30) "Assicurazione parziale", ed all'articolo 1907 del Codice Civile e dal precedente articolo 27 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro

Art. 9 COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI

La Società indennizza i costi di ricostruzione degli archivi amministrativi e/o tecnici e/o sanitari, distrutti o danneggiati da un evento non escluso dalla presente assicurazione. Detti costi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro.

La Società, fino alla concorrenza di quanto stabilito dall'articolo "Limite – Scoperti - Franchigie All Risk " della presente polizza, indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione di quanto previsto all'art.30) "Assicurazione parziale", ed all'articolo 1907 del Codice Civile e dal precedente articolo 27 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro

Art. 10 RICORSO TERZI

Per quanto l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali cagionati alle cose di Terzi - compreso i proprietari di beni immobili dati in locazione, comodato o comunque in uso all'assicurato e conduttori, sub-conduttori o comunque utilizzatori di Beni immobili di proprietà o disponibilità dell'assicurato, da un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La Società, fino alla concorrenza di quanto stabilito dall'articolo "Limite – Scoperti - Franchigie All Risk " della presente polizza, indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione di quanto previsto all'art.30) "Assicurazione parziale", ed all'articolo 1907 del Codice Civile e dal precedente articolo 27 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale di cui sopra e sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del massimale prestato per questa garanzia.

La Società risarcirà i danni cagionati ai terzi senza l'applicazione di alcuna franchigia o scoperto previsti dalla presente polizza.

Se dall'assicurazione fossero esclusi danni di importo non superiore ad un determinato ammontare (importo dei danni rientranti in franchigia) e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito i beni assicurati risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista che subordina l'indennizzabilità dei danni ai Terzi alla indennizzabilità del sinistro.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e gli effetti personali dei Dipendenti dell'Assicurato o di Terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria.

La Contraente o l'Assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

Art. 11 MAGGIORI COSTI

Relativamente alle partite assicurate 1 e 2, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, a seguito di un sinistro indennizzabile, allo scopo di continuare la propria attività e che si riferiscono alle spese ordinarie e straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa e per un massimo di 12 (dodici) mesi, nonché i maggiori oneri per lavori di emergenza, purché documentati, effettuati ai fini del ripristino di linee danneggiate da uno degli eventi non esclusi dalla presente assicurazione.

In caso di danni riparati in economia dall'Assicurato, i costi per la mano d'opera impiegata sia per le ore ordinarie che straordinarie di lavoro saranno valutati e risarciti secondo i costi diretti ed indiretti risultanti dalle scritture dell'Assicurato stesso.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Se dall'assicurazione fossero esclusi danni di importo non superiore ad un determinato ammontare (importo dei danni rientranti in franchigia) e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito i beni assicurati risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista che subordina l'indennizzabilità dei danni ai Terzi alla indennizzabilità del sinistro.

La Società, fino alla concorrenza di quanto stabilito dall'articolo "Limiti – Scoperti - Franchigie All Risk" della presente polizza, indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione di quanto previsto all'art.30) "Assicurazione parziale", ed all'articolo 1907 del Codice Civile e dal precedente articolo 27 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro

Art. 12 PERDITA DELLE PIGIONI

Se i Beni Immobili assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, ciò per il tempo necessario per il ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'assicurato-proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La Società, fino alla concorrenza di quanto stabilito dall'articolo "Limiti – Scoperti - Franchigie All Risk" della presente polizza, indennizza detta pigione senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 30) "Assicurazione parziale", ed all'articolo 1907 del Codice Civile e dal precedente articolo 27 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro.

ESCLUSIONI [E]

Nella presente Polizza valgono le seguenti esclusioni

a) SONO ESCLUSI I DANNI

anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi:

a1) verificatisi in occasione di:

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- eruzioni vulcaniche, bradisismo ;

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi;

a2) dovuti a o causati da:

- dolo dell'Assicurato;
- perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni assicurati;
- trasporto di Beni Mobili al di fuori di Beni Immobili o delle aree esterne di pertinenza dell'Assicurato;
- messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione delle Costruzioni-Beni Immobili.

b) SONO ESCLUSI I DANNI

b1) di:

- ammanco e/o smarrimento, truffa e appropriazione indebita;
- malversazione o concussione;
- umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere;

b2) dovuti a o causati da:

- costruzione, modifica, trasformazione, montaggio, smontaggio;
- errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di Beni Immobili e Mobili;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- errori di lavorazione, da vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;

- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore (fatta eccezione per quei casi in cui i predetti soggetti non risultino solvibili);

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma b) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa;

c) SONO ESCLUSI I DANNI SALVO CHE SIANO DETERMINATI DA EVENTI NON ALTRIMENTI ESCLUSI

dovuti a o causati da:

- corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei Beni assicurati a causa del loro naturale uso o funzionamento, limitatamente ai Beni o parte degli stessi e direttamente colpiti;
- guasti o improprio funzionamento dei Beni Mobili, salvo quanto stabilito dalla delimitazione – Fenomeno Elettrico e Merci in refrigerazione;
- perdita, indisponibilità, alterazione o distruzione di dati e/o di programmi informatici se causati da virus informatici;
- sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua;
- inquinamento;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma c) derivi altro danno indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

d) SONO ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

- il valore del terreno;
- i veicoli iscritti al P.R.A;
- gli aeromobili ed i natanti;
- boschi, coltivazioni ed animali in genere
- i beni elettronici qualora assicurati con specifiche polizze, salvo che queste non indennizzino i danni con le stesse modalità della presente polizza. Nel qual caso la Società sarà tenuta a pagare l'eventuale differenza.

Nella presente Polizza valgono altresì le seguenti esclusioni

- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, intendendosi per tale il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Direttore Sociale;
- di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il Costruttore, Venditore o Locatore delle cose assicurate (fatta eccezione per quei casi in cui i predetti soggetti non risultino solvibili) ; sono inoltre esclusi tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni dei contratti d'assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dall'Assicurato;

- d) verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione assicurata ad eccezione dei beni ad impiego mobile;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal Costruttore e/o Fornitore delle cose assicurate;
- f) di natura estetica, che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi a meno che non siano connessi ai lavori di pulitura, revisione o manutenzione ordinaria, eseguiti sul luogo di installazione;
- h) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- i) a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose Assicurate;
- j) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario
- k) causati da maremoti, da eruzioni vulcaniche;

sono altresì esclusi i danni

- l) verificatisi in occasione di:
 - atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
 - esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche (a meno che l'evento riguardi apparecchiature di ricerca, analisi, misurazione, controllo, trasmissione, registrazione o similari o facenti parte di macchine od impianti);

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi.

PRECISAZIONE BENI ELETTRONICI E SUPPORTI DATI

In deroga a quanto stabilito alla Sezione Esclusioni comma c) seconda alinea la Società indennizzerà i danni causati da guasti o da improprio funzionamento subito dai Beni Elettronici e Supporti Dati anche determinati da fenomeno elettrico fino alla concorrenza di quanto stabilito alla tabella LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE ALL RISK della presente polizza – senza l'applicazione dell'art 30 Assicurazione parziale e dall'articolo 1907 C.C.. e dal precedente articolo 27 Norme operanti in caso di sinistro.

DELIMITAZIONI E DETRAZIONI [DD]

Salvo quanto di seguito eventualmente precisato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari a **€ 5.000,00 (tremila)** e sino alla concorrenza di un importo pari a **€ 50.000.000,00 (trentamiloni)** per anno.

Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la sola franchigia più elevata.

Art. 1 TERREMOTO

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di terremoto, intendendosi per tale fenomeno tellurico il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad unico fenomeno ed i relativi danni considerati singolo sinistro.

La Società sarà chiamata ad indennizzare i sinistri entro i limiti e con l'applicazione di scoperti e franchigie previsti all'articolo Limiti - Scoperti - Franchigie All Risk, della presente polizza.

Art. 2 INONDAZIONI ALLUVIONI ALLAGAMENTI

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di inondazioni, alluvioni o allagamenti, questi ultimi non conseguenti a guasti o rotture di impianti in genere, la Società sarà chiamata ad indennizzare i sinistri entro i limiti e con l'applicazione di scoperti e franchigie previsti all'articolo Limiti - Scoperti - Franchigie All Risk, della presente polizza.

Relativamente ai danni subiti dai Beni Mobili, Beni Elettronici e Supporto Dati posti in locali interrati e seminterrati di immobili, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a 200.000,00 (duecentomila);

Art. 3 EVENTI ATMOSFERICI

Relativamente ai danni causati ai Beni assicurati da eventi atmosferici, intendendosi per tali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve, sono esclusi quelli subiti:

- dai Beni Mobili posti all'aperto, qualora il loro naturale ambito di uso o destinazione non sia all'aperto;
- dai Beni Mobili, Beni Elettronici e Supporto Dati assicurati qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrate, nei Beni Immobili, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.

La Società sarà chiamata ad indennizzare i sinistri entro i limiti e con l'applicazione di scoperti e franchigie previsti all'articolo Limiti - Scoperti - Franchigie All Risk, della presente polizza.

Relativamente ai danni causati dagli eventi sopra descritti a Beni Immobili aperti da uno o più lati nonché a Beni Mobili – Beni Elettronici e Supporto Dati in essi contenuti ed a serramenti, vetrate, lucernari in genere e manufatti in

materia plastica, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a € 150.000,00 (centocinquantamila).

Art. 4 SOVRACCARICO NEVE GHIACCIO

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve e/o ghiaccio subiti dai Beni assicurati, la Società indennizza tali danni sempre che i Beni Immobili siano conformi ad eventuali norme in materia di sovraccarichi vigenti al momento della costruzione dei Beni stessi.

la Società sarà chiamata ad indennizzare i sinistri entro i limiti e con l'applicazione di scoperti e franchigie previsti all'articolo Limiti - Scoperti - Franchigie All Risk, della presente polizza.

Art. 5 GELO

Relativamente ai danni di gelo subiti dai Beni assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 (quarantotto) ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.

la Società sarà chiamata ad indennizzare i sinistri entro i limiti e con l'applicazione di scoperti e franchigie previsti all'articolo Limiti - Scoperti - Franchigie All Risk, della presente polizza.

Art. 6 EVENTI SOCIO POLITICI

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, dolosi e sabotaggio, la Società sarà chiamata ad indennizzare i sinistri entro i limiti e con l'applicazione di scoperti e franchigie previsti all'articolo Limiti - Scoperti - Franchigie All Risk, della presente polizza.

Art. 7 TERRORISMO

Premesso che per Terrorismo si intende qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico o sabotaggio, ciò premesso, la Società sarà chiamata ad indennizzare i sinistri entro i limiti e con l'applicazione di scoperti e franchigie previsti all'articolo Limiti - Scoperti - Franchigie All Risk, della presente polizza.

Art. 8 COLLASSO STRUTTURALE

Relativamente ai danni di Crollo e Collasso Strutturale dei Beni assicurati la Società indennizza i danni conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei Beni stessi.

la Società sarà chiamata ad indennizzare i sinistri entro i limiti e con l'applicazione di scoperti e franchigie previsti all'articolo Limiti - Scoperti - Franchigie All Risk, della presente polizza.

Art. 9 FENOMENO ELETTRICO

Relativamente ai danni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici indennizzabili a termini di polizza, sono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la

manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione.

Ferme le esclusioni di cui al precedente capoverso, la Società risponde dei danni di natura elettrica accaduti ai beni di cui alla partita assicurata 2), a condizione che:

- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- siano installati dei sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate verso la rete di alimentazione .

Nel caso in cui vengano danneggiate le apparecchiature ma non i sistemi di protezione sopra indicati, si applica lo scoperto del 10% (dieci per cento) con il minimo di € 2.000,00 (duemila) nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione, si applica lo scoperto del 20% (venti per cento) con il minimo di € 2.000,00 (duemila).

La Società sarà chiamata ad indennizzare i sinistri entro i limiti previsti all'articolo "Limiti - Scoperti - Franchigie All Risk," della presente polizza, senza l'applicazione di quanto previsto all'art.30) "Assicurazione parziale", ed all'articolo 1907 del Codice Civile e dal precedente articolo 27 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro

Art. 10 BENI IN REFRIGERAZIONE

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o delle sostanze atte alla conservazione così come a causa di fuoriuscita del fluido frigorifero, la Società risponde, oltre a quelli conseguenti ad eventi non altrimenti esclusi, anche dei danni conseguenti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e/o produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

L'assicurazione ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento dei Beni assicurati tale da impedirne l'utilizzo.

la Società sarà chiamata ad indennizzare i sinistri entro i limiti e con l'applicazione di scoperti e franchigie previsti all'articolo Limiti - Scoperti - Franchigie All Risk, della presente polizza, senza l'applicazione di quanto previsto all'art.30) "Assicurazione parziale", ed all'articolo 1907 del Codice Civile e dal precedente articolo 27 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro

Art. 11 FURTO E RAPINA

a) Relativamente alle perdite, direttamente verificatisi, di **furto** (come definito dall'articolo 624 del C.P.) la Società risponde per i Beni Mobili ed Elettronici assicurati posti nei locali dei Beni Immobili ed a condizione che l'autore del furto si sia impossessato dei Beni stessi:

- violandone le difese poste a tutela dei Beni assicurati, mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli od arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
- introducendosi nei locali dei Beni Immobili per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i Beni assicurati, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

I mezzi di chiusura devono essere costituiti da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza, metallo o lega metallica, inferriate fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Qualora i mezzi di chiusura violati non soddisfino i requisiti sopra indicati od il furto venga commesso:

- con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
- rimuovendo dalla propria sede, con o senza effrazione del telaio, lastre di vetro o vetro stratificato o semplicemente rompendo il vetro del serramento

il danno verrà indennizzato applicando quanto previsto per i furti attraverso **mezzi di chiusura insufficienti**.

- b) relativamente al Furto di **Valori posti in mezzi di custodia** (armadi di sicurezza, armadi corazzati, armadi blindati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate, apparecchiature automatiche per la riscossione dei ticket, distributori automatici di certificati e documenti in genere) la Società ne risponde solo qualora il sinistro sia perpetrato con scasso dei predetti mezzi di custodia o siano aperti con chiavi reperite tramite scasso di beni mobili che le custodivano;
- c) relativamente al Furto di **Valori ovunque posti** la Società ne risponde solo qualora il sinistro sia perpetrato con scasso dei mezzi di chiusura;
- d) Relativamente alle perdite, direttamente verificatesi, di **rapina ed estorsione** dei Beni assicurati (sottrazione e/o costrizione a consegnare i Beni assicurati mediante violenza alla persona o minaccia) la Società ne risponde a condizione che siano avvenuti nei locali di Beni Immobili contenenti i Beni assicurati fatta eccezione per apparecchiature automatiche per la riscossione dei ticket, distributori automatici di certificati e documenti in genere, quand'anche le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi.
- e) La garanzia è prestata anche per le perdite, direttamente verificatesi, di furto, scippo e rapina (come sopra definita) di Valori ed affidati a **portavalori** (solo persone di età compresa tra i 18 ed i 70 anni incaricate del trasporto dei valori stessi) avvenuti all'esterno dei locali di Beni Immobili, ovunque ma sempre sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;
- f) La garanzia è prestata anche per le perdite, direttamente verificatesi, di **furto e rapina** (come sopra definita) dei Beni assicurati e **posti all'esterno** dei locali di Beni Immobili (e non oggetto della delimitazione di cui al precedente punto in merito ai mezzi di chiusura in quanto è sufficiente che i beni siano entro la recinzione dei Beni Immobili).
- g) La garanzia è prestata anche per i danni, **i guasti e gli atti vandalici**, commessi dagli autori dei reati ai beni assicurati, in occasione dei reati stessi o nel tentativo di commetterli;

Resta altresì convenuto che relativamente alla globalità dei danni, direttamente verificatesi, di **furto, rapina ed estorsione** di cui ai precedenti punti a) usque f) la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore a quella indicata all'articolo Limiti - Scoperti - Franchigie All Risk, della presente polizza, e senza l'applicazione di quanto previsto all'art.30) "Assicurazione parziale", ed all'articolo 1907 del Codice Civile e con l'applicazione di scoperti e franchigie previsti nel predetto articolo Limiti - Scoperti - Franchigie All Risk, della presente polizza.

Si conviene che in caso di sinistro che eroda la somma assicurata complessiva per sinistro ed anno valida per i danni di furto, rapina ed estorsione di cui ai precedenti punti a) usque f) nonché la somma assicurata al punto g) che precede, a **seguito di richiesta del Contraente**, verranno reintegrate di somme pari a quelle dell' indennizzo che l'Assicurato percepirà. Il reintegro, per la restante parte dell'annualità assicurativa, non potrà essere comunque superiore al valore assicurato originariamente, fermo restando l'impegno del Contraente di pagare il premio relativo a detto reintegro (verrà applicato il tasso lordo dellopro mille) dal giorno del sinistro alla prima scadenza

annuale di polizza. L'appendice di reintegro verrà emessa dalla Società dopo la liquidazione del danno ed il Contraente avrà tempo 60 giorni dal ricevimento dell'appendice, ritenuta formalmente corretta, per pagare il premio.

Art. 12) FRANAMENTO, CEDIMENTO O SMOTTAMENTO DEL TERRENO, FRANE, VALANGHE O SLAVINE

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati a causa di franamento, cedimento o smottamento del terreno, frane, valanghe o slavine, la Società risponde per tali danni, comprese le spese per le operazioni di ripristino del terreno circostante .

La Società sarà chiamata ad indennizzare i sinistri entro i limiti e con l'applicazione di scoperti e franchigie previsti all'articolo Limiti - Scoperti - Franchigie All Risk, della presente polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI [CP]

Art. 1 ESISTENZA E/O IMPIEGO DI RADIOISOTOPPI

A parziale deroga di quanto previsto al punto a) delle "Esclusioni" la Società risponde dei danni conseguenti all'esistenza e/o all'impiego di radioisotopi utilizzati dall'Assicurato per le attività svolte.

Art. 2 CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA DELLA PARTITA 1 E 2

La somma assicurata alla **Partita 1** è stata determinata calcolando il costo di ricostruzione a nuovo degli immobili assicurati tenuto conto delle caratteristiche costruttive degli stessi e non considerando il valore dell'area

La somma assicurata alla **Partite 2** è stata determinata dal costo medio di rimpiazzo dei Beni Mobili e dei Beni Elettronici assicurati mediamente esistenti con altri nuovi uguali o equivalenti per rendimento economico, pronti all'uso o nel caso dei Beni Elettronici i cui modelli non sono più in produzione, con altri nuovi con rendimento economico superiore.

La Società espressamente conviene sulla congruità dei capitali globali assicurati, calcolati come sopra riportato.

Art. 3 COSTI PER TRASPORTI RELATIVI ALLA PARTITA 2

La società indennizza i costi per trasporti aerei e ad alta velocità sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un danno indennizzabile a termini di polizza, limitatamente ai beni assicurati alla partita 2) di polizza.

La Società, fino alla concorrenza di quanto stabilito dall'articolo "Limiti – Scoperti - Franchigie All Risk" della presente polizza, indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione di quanto previsto all'art.30) "Assicurazione parziale", ed all'articolo 1907 del Codice Civile e dal precedente articolo 27 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro

Art. 4 BENI AD IMPIEGO MOBILE

I beni di cui alla partita 2), ovvero gli apparecchi ad impiego mobile, sono assicurati anche in ubicazioni diverse da quelle previste dalla presente polizza e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, in tutto il Mondo, a condizione che, per natura o costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su veicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata e sempreché il furto sia avvenuto violando tali difese, mediante scasso, rottura, uso di grimaldelli o arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, o uso di chiavi false.

La presente estensione si applica esclusivamente a seguito di sinistro indennizzabile ai beni di cui alla partita 2), ovvero apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE ALL RISK [LSF]

I valori sono espressi in Euro.

	Scoperti per sinistro	Franchigie per sinistro	Limiti d'indennizzo
Per ogni sinistro salvo quanto di seguito diversamente indicato	nessuno	5.000	50.000.000,00
Spese demolizione e sgombero	nessuno	5.000	1.000.000 per sinistro ridotti a 100.000 per i rifiuti tossici, nocivi e/o radioattivi
Spese di bonifica, decontaminazione, ecc	nessuno	5.000	50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Spese di ricerca e riparazione dei guasti	nessuno	5.000	100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Costi per il collaudo	nessuno	5.000	50.000 per sinistro
Oneri di urbanizzazione	nessuno	5.000	100.000 per sinistro
Onorari e consulenza di periti	nessuno	5.000	100.000 per sinistro
Ricorso Terzi	nessuno	nessuno	5.000.000 per sinistro – 10.000.000 per periodo di assicurazione
Maggiori costi	nessuno	5.000	500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Perdita delle pigioni	nessuno	nessuno	20.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Costi ricostruzione archivi	nessuno	5.000	200.000 per sinistro
Terremoto	Sc. 10% del danno	Fr. 20.000,00 per singolo fabbricato	10.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	Sc. 10% del danno	Fr. 10.000,00 per singolo fabbricato	10.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Eventi atmosferici	Sc. 10% del danno	Fr. 10.000,00 per singolo fabbricato	10.000.000 per sinistro/anno - 150.000 per sinistro e per

			periodo di assicurazione relativamente a sinistri causati a Beni Immobili aperti da uno o più lati ed a serramenti, vetrate, lucernari in genere e manufatti in materia plastica da grandine
Sovraccarico neve e ghiaccio	nessuno	Fr 10.000	5.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Gelo	nessuno	Fr. 5.000	500.000 ,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Eventi socio politici	Sc. 10% del danno	Fr. 10.000,00 per singolo fabbricato	10.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Terrorismo	Sc. 10% del danno	Fr. 20.000	10.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Collasso strutturale	Sc. 10% del danno	Fr. 20.000	1.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Fenomeno elettrico	Sc. 10% in caso di non danneggiamento delle protezioni – scop 20% in caso di non esistenza/attivazione dei sistemi di protezione	Fr. 2.000	150.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Guasti Apparecchiature elettroniche	nessuno	2.000	500.000,00 per sinistro/anno prestatato a primo rischio assoluto
Beni in refrigerazione	nessuno	3.000	100.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Cedimento, franamento, frane, valanghe, slavine	Sc. 10% del danno	10.000 per singolo fabbricato	1.000.000,00 per sinistro anno
Furto, Rapine ed Estorsione			100.000 per sinistro con il limite di 200.000 per anno
Furto	nessuno	Fr. 2.000	Entro il massimale Furto – rapina - estorsione
Rapina Estorsione	Sc. 10% del danno	Fr.2.000	Entro il massimale Furto – rapina - estorsione
Furto attraverso mezzi insufficienti	Sc. 10% del danno	Fr.2.000	Entro il massimale Furto – rapina - estorsione

rapina ed estorsione di valori in mezzi di custodia	Sc. 10% del danno	Fr.2.000	15.000,00 per sinistro e per anno (sottolimito del massimale Furto – rapina – estorsione)
Furto di valori in mezzi di custodia	nessuno	Fr 1.000	15.000,00 per sinistro e per anno (sottolimito del massimale Furto – rapina – estorsione)
rapina ed estorsione di valori ovunque posti	Sc. 10% del danno	Fr.1.000	5.000,00 per sinistro e per anno (sottolimito del massimale Furto – rapina – estorsione)
Furto di valori ovunque posti	nessuno	Fr 1.000	5.000,00 per sinistro e per anno (sottolimito del massimale Furto – rapina – estorsione)
Portavalori (rapina,scippo ed estorsione)	Sc. 10% del danno	Fr.1.000	10.000,00 per sinistro con il limite di 20.000,00 per anno (sottolimito del massimale Furto – rapina – estorsione)
Furto e Rapina di Beni all'esterno	Sc. 10%del danno	Fr.1.000	10.000,00 per sinistro e per anno (sottolimito del massimale Furto – rapina – estorsione)
Guasti ladri	nessuno	nessuna	10.000,00 per sinistro
Furto – Rapina Beni elettronici ad impiego mobile	Scop.10% del danno	Fr. 1.000	50.000 per sinistro e per anno sottolimito del massimale Furto – rapina – estorsione
Supporto dati	nessuno	1.000	50.000,00 per singolo supporto